



Informativa per la clientela di studio
del 12 settembre 2019

Ai gentili Clienti
Loro sedi

MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI - RIAPERTURA AL 2019-2020

Recentemente è stato siglato un nuovo accordo tra l'ABI e le maggiori associazioni rappresentative degli imprenditori per la riapertura della moratoria dei debiti anni 2019-2020

In applicazione di tale accordo gli istituti di credito si impegnano a garantire il "congelamento" delle quote in conto capitale dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui, leasing) per un periodo da 6 mesi ad 1 anno.

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese entro il termine di validità dell'Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

AMBITO OGGETTIVO

La moratoria prevede specifiche misure in favore delle PMI:

1) MUTUI: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere al 15/11/2018:

- a medio-lungo termine (durata superiore a 18 mesi)
- ipotecari, non ipotecari, agrari.

2) LEASING: sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing finanziario in essere al 15/11/2018, con esclusione del leasing operativo:

- di 12 mesi, se immobiliare
- di 6 mesi, se mobiliare (beni mobili registrati e beni strumentali all'esercizio dell'impresa).

3) ANTICIPI: allungamento fino a 270gg delle originarie scadenze delle anticipazioni sui crediti (es.: anticipi Sbf su effetti o Riba, anticipi Sbf su fatture; factoring pro-solvendo)

4) PATRIMONIALIZZAZIONE: concessione di appositi finanziamenti per importi proporzionali all'aumento di capitale effettivamente versato dai soci (rafforzamento patrimoniale delle PMI)

5) CREDITO AGRARIO: allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione a breve termine (art. 43, TUB), a favore delle imprese agricole che in genere, per finanziarsi, non utilizzano l'anticipo su fatture e non accedono al conseguente allungamento a 270 giorni.

6) MUTUI CON CAMBIALI: sospensione per 12 mesi dei finanziamenti a medio/lungo termine:

- in essere alla data del 15.11.2018

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



- nella forma giuridica di **mutuo**
- **assistiti da rilascio di cambiali;**
- **esclusi** sconti cambiari (in quanto non hanno natura di mutuo).

7) **FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTI**: sospensione e allungamento dei finanziamenti con agevolazione pubblica (contributo in conto interessi e/o in conto capitale) a condizione che:

- l'ente erogante ne abbia deliberato l'ammissibilità
- il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

DEBITI ESCLUSI: le fattispecie vanno considerate tassative e pertanto nessun impegno sorge in capo alla Banca con **riferimento**, ad esempio, agli scoperti di C/C, ai finanziamenti/anticipi all'export, ecc.

AMBITO SOGGETTIVO

Per l'accesso alla moratoria **non esistono limitazioni soggettive riferite alla forma giuridica (individuale o societaria)**; pertanto qualora esercitino (anche secondariamente) attività d'impresa, sono ammesse anche: associazioni, fondazioni, enti morali, enti senza scopo di lucro.

Le imprese richiedenti possono appartenere a **qualsiasi comparto produttivo** e devono avere:

- **residenza in Italia** (o all'estero ma con stabile organizzazione in Italia)
- nonostante le difficoltà finanziarie temporanee:
- ✓ **adeguate prospettive economiche**, intese come impregiudicato andamento reddituale e prospettico e conseguente sostenibilità del debito (documentabili con prospetti economico/finanziari e previsionali: business plan pluriennali, budget d'esercizio, ecc.)
- ✓ **adeguate garanzia di continuità aziendale**, in base Alla situazione economico finanziaria dell'impresa (analisi degli indicatori finanziari, gestionali ecc. di cui al Principio di revisione n. 570);
- condizioni di ammissibilità (verificate dalla banca) vale a dire **al momento di presentazione della domanda**:
- ✓ essere classificate "in bonis" cioè prive di posizioni:
 - scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni (considerate in generale "in sofferenza" o "all'incaglio" dagli Istituti di credito)
 - ristrutturate (es: debiti "consolidati")
 - procedure esecutive in corso
- essere prive di posizioni in sofferenza, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinante da oltre 180 giorni.

INVARIANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La moratoria non può comportare:

- un aumento dei tassi
- l'applicazione di spese o commissioni di istruttoria

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



- la richiesta di ulteriori garanzie rispetto a quelle già ottenute (il credito non può essere “declassato”); nel solo caso di garanzia del terzo, la moratoria può essere negata se il terzo datore (di ipoteca o fidejussione) non accordi un corrispondente allungamento della durata della garanzia.

In generale, dunque, non è consentita la modifica delle condizioni contrattuali originariamente previste; alla banca è consentito **solo la richiesta di rimborso di spese vive documentate.**

Cordiali saluti

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it